

## TRIBUNALE DI MONZA

### Sezione Lavoro

#### RECLAMO ex art. 669 terdecies c.p.c.

**avverso l'ordinanza pubblicata in data 12/12/2023 assunta nel procedimento R.G. n. 2082-1/2023 ( Giudice dott.ssa Zenaide Crispino)**

Nell'interesse del dott. **Italo CRISILEO** ( C.F. CRSTLI93P01B963X), rappresentato e difeso giusta procura che si intende apposta in calce all'atto introduttivo del procedimento indicato in epigrafe, dall'avv.to **Antonio NUNZIANTE** (C.F. NNZNTN75E23B963P) e presso il medesimo elettivamente domiciliato all'indirizzo di pec [studionunziente@legalmail.it](mailto:studionunziente@legalmail.it); lo scrivente procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al suddetto procedimento al n. fax 0823586656 e/o all'indirizzo pec [studionunziente@legalmail.it](mailto:studionunziente@legalmail.it)

#### **CONTRO**

Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore; Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per la provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano;

e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle GPS II Fascia classe di Concorso A046, che sono stati destinatari di proposta di incarico annuale e/o fino al termine delle attività didattiche di cui all'allegato elenco (doc n. 1 fascicolo reg. 2082-1/2023) nonché di quelli inseriti nelle GPS incrociate II Fascia per il conferimento di incarichi di supplenza su sostegno, per l'anno 2023/24 (doc. 2 fascicolo reg. 2082-1/2023)



## Breve premessa

Con ricorso ex art- 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, parte reclamante assumeva:

**1.1** di essere regolarmente inserito nelle GPS II Fascia della Provincia di Monza e della Brianza, per la Classe di Concorso A046 e GPS II Fascia incrociate, col punteggio di pt. 51,50, alle posizioni rispettivamente n. 91 e n. 2023. ( doc.n. 3 fascicolo reg. 2082-1/2023);

**2.1** che a seguito dell' Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022, con cui il Ministero dell'Istruzione ha indetto le *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze Per il Personale docente ed educativo"*, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento ed il nuovo inserimento all'interno delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, parte ricorrente ha presentato all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Monza – Brianza regolare istanza (**m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7334569.25-05-2022**) ai fini dell’inserimento nella graduatoria seconda fascia GPS (Graduatorie provinciali per le Supplenze) di cui all'art. 4, comma 6 bis, della legge 124/99, per la classe di concorso A046; (doc n. 4)

**3.1** pertanto, procedeva all'invio mediante la piattaforma telematica predisposta dal ministero, del modulo recante l'espressione delle preferenze per le supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche con la scelta delle istituzioni scolastiche esprimendo le preferenze per l'intero Ambito provinciale specificando altresì il **tipo di contratto (annuale o sino al termine delle attività didattiche) escludendo gli incarichi c.d. a spezzoni**; (doc n. 5 fascicolo reg. 2082-1/2023)

**4.1** l'amministrazione resistente procedeva alla pubblicazione periodica di vari bollettini di nomina recanti i nominativi dei docenti presenti nella graduatoria e destinatari di incarichi di



supplenza annuale (a partire dal 22.09.23 e da ultimo 10.11.2023) fino al 31.08.2024 o fino al termine delle attività didattiche (30.06.24).

**5.1** Nello specifico **già dal I bollettino relativo** al conferimento di incarichi sulla Classe di **concorso A046**, del 22.09.2023, **parte ricorrente risulta essere stato escluso e in luogo del medesimo vengono individuati quali destinatari della proposta contrattuale i candidati:** Bianco Valerio Maria, collocato alla posizione n. 103 graduatoria e in possesso di punti 46,50 ( Istituto Leonardo Da Vinci ) e Ardizzone Antonella con posizione n. 107 e punteggio pari a 45,00 ( Istituto P.S.S.C.T.S. Milani) **fino alla fine delle attività didattiche e così via ad altri aspiranti con punteggio sempre minore, assegnandoli alle stesse scuole prescelte dal ricorrente nell'elenco delle preferenze espresse nonostante il maggior punteggio** (51,50 pt.)

e miglior posizione in graduatoria ( n. 91);

**6.1** che ugualmente, in maniera altrettanto palese, in tutti gli elenchi dei soggetti destinatari di proposta contrattuale a tempo determinato fino al 31.08.2024 o fino alla conclusione dell'attività didattica, su posto di Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado attingendo alle c.d. Graduatorie Incrociate, parte ricorrente veniva assolutamente pretermesso a vantaggio di altri candidati destinatari degli incarichi di supplenza nelle istituzioni scolastiche scelte dal medesimo ricorrente;

**7.1** che venivano indicate nell'atto introduttivo a titolo esemplificativo e non esaustivo le risultanze delle operazioni di cui al bollettino dell'VIII scorrimento, ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO MIUR AOO DRLO RU. 14630 del 31-10-2023 in cui risulta che la candidata **SCIAMMACCA MARIA VERONICA in posizione 2081 con punti 51.5** sia stata destinata all'istituto MBRC010001 ISTITUTO P.S.S.C.T.S. "L. MILANI" indicato tra le preferenze espresse dal ricorrente; **DE VITA FIORENZO in posizione 2110 con punti 51.00** sia stato destinato all'Istituto MBIS024001 "VIRGILIO FLORIANI" fino al termine delle



attività didattiche, preferenza anch'essa tra quelle indicate dal ricorrente; **PORCINI SERENZA in posizione 2170 con punti 51.00** sia stata destinata all'Istituto MBRC010001 ISTITUTO P.S.S.C.T.S. "L. MILANI" fino al termine delle attività didattiche, preferenza anch'essa tra quelle indicate dal ricorrente; **QUACQUARELLI MARIANGELA in posizione 2246 con punti 48.50** sia stata destinata all'Istituto MBIS06200Q ETTORE MAJORANA, fino al termine delle attività didattiche, preferenza anch'essa tra quelle indicate dal ricorrente; **FARRUGGIO FRANCESCA MARIA in posizione 2251, pt. 48.5** destinata all'Istituto MBIS06300G G. MERONI fino al termine delle attività didattiche e a seguire come evidenziato nell'allegato bollettino; ( doc n. 6)

**8.1** che nel bollettino relativo al IX scorrimento ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO, prot. MIUR AOO DRLO RU. 15037 del 07-11-2023, parte ricorrente risulta sempre escluso in favore di: a) **CERNIGLIA MASSIMO in posizione 2409 con pt. 46**, destinato all'Ist. MBIS10400L I.I.S. "ENZO ANSELMO FERRARI"; **GAGLIARDI ANGELA in posizione 2425**, con **pt. 46** destinata all'Istituto GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND fino al termine delle attività didattiche; **PARLA SOFIA in posizione 2435 con pt. 46.00** destinata all'Istituto MBIS073006 IIS "LUIGI CASTIGLIONI"; **MUSANO ROBERTA, in posizione 2435 pt. 45.5** destinata all'Istituto MBIS024001 "VIRGILIO FLORIANI"; (doc. n. 7)

**9.1** che a seguire fino alla più recente pubblicazione del 10.11.2023, in cui riproponendo la stessa ed identica situazione sopra dedotta, **ASSI MARTINA in posizione 2530** con pt. 45,00 risulta essere stata all'Istituto MBIS10400L I.I.S. "ENZO ANSELMO FERRARI" fino al termine delle attività didattiche sostegno; **RASO FRANCESCO in posizione 2535**, pt. 45,00 destinato all'Istituto MBIS073006 IIS "LUIGI CASTIGLIONI" fino al termine delle attività



didattiche sostegno e così a seguire; tutti collocati in posizione peggiore rispetto a quella del  
ricorrente; (doc n. 8)

**10.1** che alla luce delle rilevate anomalie e illegittimità in fase di attuazione dell'Ordinanza  
ministeriale parte ricorrente deduceva la illegittimità del meccanismo automatizzato basato su  
un sistema algoritmo complesso assolutamente sconosciuto;

**11.1** che il solo elemento desumibile dal viziato meccanismo sarebbe rappresentato dallo  
scorrimento, di volta in volta, a partire dall'ultima posizione cui si era giunti nella precedente  
convocazione, senza procedere dalla posizione utilmente collocata e non destinataria di  
proposta contrattuale per mezzo di un illegittimo "scorrimento".

**12.1** Ciò posto, con la impugnata Ordinanza, il Giudice di prima istanza, con una motivazione  
assolutamente disancorata dalla fattispecie dedotta ha tuttavia rigettato la domanda cautelare,  
ritenendo non assistito dal presupposto del *fumus boni iuris* la pretesa azionata, esaminando  
peraltro il *petitum* limitatamente ad uno solo degli aspetti che sono stati dedotti e sulla base di  
un primo segmento motivazionale (ritenuto assorbente) in ragione della mancata impugnazione  
dell'Ordinanza Ministeriale di cui parte ricorrente, come si avrà modo di precisare oltre, ha  
contestato e contesta la erronea ed illegittima applicazione (e non la illegittimità dell'atto  
regolamentare) derivante dalla modalità aberrante cui l'amministrazione ha fatto ricorso (e  
segnatamente al sistema algoritmo di cui non è dato conoscere il criterio applicativo).

Ha altresì motivato sotto un ulteriore profilo, la mancata allegazione della prova circa il dedotto  
illegittimo funzionamento del sistema algoritmo nonché circa la rilevata assegnazione su sedi  
che spettavano al ricorrente ad altri candidati chiaramente evincibile dalla documentazione in  
atti.

Il provvedimento oggetto del presente reclamo deve ritenersi tuttavia illegittimo in ragione delle  
seguenti considerazioni in punto di



**FATTO E DIRITTO**

Il Giudice di I istanza, esaminando la pretesa azionata muove le valutazioni affermando testualmente che “ *L’assunto non è condivisibile poiché il sistema di assegnazione delle supplenze, allo stato automatizzato, risulta rispettoso della disciplina recata in materia dall’O.M. n. 112/2022, che l’odierno ricorrente non ha impugnato*”.

Prosegue poi richiamando letteralmente la prescrizione di cui all’art. 12 della citata Ordinanza secondo cui “*La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento*”.

Sulla base della formulazione della citata prescrizione regolamentare il Giudice di prima istanza assume che “ a tale stregua sono configurabili due tipologie di rinuncia:

- **rinuncia totale** (per tutte le sedi) in caso di mancata presentazione della domanda;
- **rinuncia parziale** (per le sedi, le classi di concorso e le tipologie di posto non indicate) in caso di presentazione della domanda con le preferenze. In tal caso, infatti, l’art. 12 comma 4 II allinea O.M. 112/2022 prevede *expressis verbis* che “Pertanto, qualora l’aspirante alla



*supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.*

Posta nei suddetti termini, appare evidente che l'interpretazione assunta alla base della decisione che ha condotto ad escludere la fondatezza della pretesa azionata muova da una erronea valutazione della fattispecie in esame.

A riguardo appare opportuno ribadire che per il reclutamento del personale docente per l'A.S. 2022/2023, il Ministero resistente ha adottato una procedura completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo, che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, con l'adozione dell'O.M. 112/2022.

Il criterio cui avrebbe dovuto conformarsi l'amministrazione procedente, in sede di attuazione della citata Ordinanza Ministeriale in coerenza con i principi generali sanciti dalla normativa applicabile alla fattispecie in esame, **è sancito dall'art. 12 al comma 5 che recita testualmente: “gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano agli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.**

Il richiamato principio non viene assolutamente preso in considerazione nelle valutazioni circa la contestata illegittimità, nella fase applicativa, della citata Ordinanza Ministeriale.



Eppure la citata prescrizione regolamentare dà rilievo e centralità alla posizione in graduatoria del candidato, ai sensi e nel rispetto dell'art. 97 Costituzione, con riferimento ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, laddove l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria.

In altri termini, il criterio, prevalente, posto a base del funzionamento dell'algoritmo per le nomine è o dovrebbe essere ( in considerazione dell'abnorme e apodittico effetto prodotto dal sistema) improntato, **e non potrebbe essere diversamente**, alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria.

Ferma, pertanto, l'**indubbia prevalenza all'interno della medesima graduatoria al principio meritocratico nella misura in cui conferisce rilievo al punteggio alla posizione occupata**, tale criterio di selezione va poi coordinato con quanto dettato dal decreto ministeriale 112 del 2022, che consente (ma non obbliga!) gli aspiranti ad indicare nella domanda telematica tutte le sedi di organico relativa a ciascun grado di istruzioni richiesto.

Nello specifico, ciascun candidato presenta istanza di assegnazione dell'incarico operando la scelta della sede, **pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi, che vengono resi noti solo successivamente, alla scadenza del termine per le domande.**

Più specificatamente, entrando nel merito del funzionamento dell'algoritmo, l'art. 12 commi 3 e 4, D.M. 112/22 prevede espressamente che *“attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti **possono** (NON DEVONO) indicare, con preferenza sintetica o analitica, **tutte le sedi** di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni*





*di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. **Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.***

*Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”*

La previsione regolamentare dunque contempla chiaramente due tipi di rinuncia che possono sintetizzarsi nei seguenti termini: **1) rinuncia alla procedura, 2) rinuncia all'incarico.**

Ora nel caso di specie, come diffusamente argomentato nel ricorso ex at. 414 c.p.c. e posto a fondamento dell'istanza cautelare, neppure si può parlare di rinuncia alla sede atteso che la scelta di aspirare ad un contratto a orario completo **se preclude la possibilità di ottenere l'incarico per sedi con orari a spezzoni certamente non determina l'esclusione dalla procedura.**

E ciò in ragione di una serie di considerazioni.

**Appare anzitutto evidente che la disponibilità ad assumere incarichi ad orario completo non equivale a rinuncia;** non fosse altro per il semplice fatto che un incarico al ricorrente non gli è stato mai assegnato; sicché appare altrettanto evidente che se l'esclusione del ricorrente



dall'elenco è avvenuta sulla base di tale assunto, l'errore interpretativo sul concetto di rinuncia risulta essere palesemente ingiustificabile.

In sostanza, secondo il meccanismo che sarebbe almeno desumibile dagli elementi di fatto che emergono dal raffronto dei bollettini, dalla domanda del ricorrente e le posizioni in graduatoria e quanto peraltro già verificatosi in fattispecie identiche a quella in esame, sembrerebbe che la mancata indicazione del contratto c.d. a spezzoni abbia, di per sé, determinato ovvero sia stato recepito dal sistema una sorta di rinuncia con conseguente impedimento per il ricorrente a partecipare anche alle operazioni successive.

**In mancanza di altra motivazione, quella appena dedotta e desunta ( ancorché priva di qualsivoglia presupposto giuridico plausibile) sembra essere la sola spiegazione individuabile.**

E se questo è, *come sembra che sia*, risulta essere chiaro ed evidente che tale *modus operandi* si ponga in palese contrasto con il principio meritocratico con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A.

**Ben vero, ai sensi della citata disposizione normativa di cui all'art. 12 il candidato che non abbia indicato sedi, classi di concorso o tipologie di posto, non può considerarsi rinunciatario della intera procedura ma lo è solo ed esclusivamente per le preferenze non espresse che, nel caso di specie, riguardano la sola tipologia di contratto a tempo determinato ovvero quegli incarichi che non siano ad orario completo di 18 ore.**

Pertanto se è vero, come è vero, che parte ricorrente non avrebbe potuto aspirare ad incarichi con orario ridotto ( c.d. spezzoni) è altrettanto vero che questa preclusione non poteva e non può automaticamente estendersi ad incarichi ad orario completo; vieppiù se riguardano sedi che



si sono rese disponibili che corrispondono a quelle indicate dal medesimo tra le preferenze nella domanda di partecipazione.

Ora, le considerazioni sopra svolte avrebbero dovuto condurre a ritenere che, in disparte dalla causa che ha dato origine a tale aberrante determinazione ( **che sia il malfunzionamento del sistema o la consapevole applicazione di un criterio attraverso tale sistema**), la negazione del diritto del ricorrente a vedersi assegnare **l'incarico di supplenza annuale e non a orario ridotto**, su una delle sedi assegnati ad altri candidati in posizione peggiore rispetto a quella di parte ricorrente, sia il risultato di un illegittimo esercizio dell'azione amministrativa basata su criteri assolutamente difformi dai principi sopra richiamati.

Ed infatti, una simile condotta oltre ad essere palesemente illogica ed irragionevole appare manifestamente ingiusta perché finisce col tradire i principi che governano l'utilizzo delle graduatorie favorendo soggetti col punteggio inferiore a quelli rimasti esclusi in spregio al merito, alle competenze ed a i titoli che pur nell'osservanza del principio dello scorrimento devono comunque condurre all'assegnazione delle nomine in favore dei docenti col maggiore punteggio e collocati nelle posizioni più alte proprio a garanzia e valorizzazione del merito e dell'esperienza, maturati negli anni, che trovano il loro oggettivo riflesso nella relativa collocazione in graduatoria.

**In ordine a tale profilo, nelle motivazioni che hanno condotto ad escludere la fondatezza della pretesa azionata non è dato scorgere alcun elemento di valutazione.**

D'altronde, l'esame del dedotto profilo di indagine muove, come sopra evidenziato, dall'erroneo presupposto che la scelta effettuata in sede di presentazione della domanda in ordine alla tipologia contrattuale, equivalesse a rinuncia, contrariamente a quanto invece è dato desumere dalla stessa formulazione dell'Ordinanza Ministeriale.



È lo stesso Giudice che nella premessa delle motivazioni assunte alla base della decisione reclamata, individua due ipotesi di rinuncia che devono considerarsi non estensibili alla diversa ipotesi di scelta della tipologia contrattuale, perché, come chiarito dal pressoché unanime orientamento giurisprudenziale, tale scelta non è neppure assimilabile alla rinuncia alla sede e/o al posto che si verifica invece nel caso in cui l'aspirante non abbia indicato quella specifica sede o abbia addirittura rinunciato a presentare domanda.

A ben vedere, lo scrutinio circa la illegittimità dell'azione amministrativa andava e va effettuato tenendo conto dell'aberrante funzionamento del sistema algoritmo che avrebbe dovuto quanto meno contemplare l'ipotesi ricorrente nel caso di specie ovvero sia l'ipotesi in cui l'istante non ha rinunciato ad alcuna sede né tipologia di posto ma ha operato una scelta ben precisa circa la tipologia contrattuale indicando peraltro indistintamente tutte le sedi dell'ambito senza esprimere una particolare preferenza bensì escludendo solo incarichi con orario a spezzoni, come si evince dalla mera consultazione della domanda di partecipazione.

L'erronea premessa da cui muove il Giudice di prima istanza ha condotto all'ulteriore erronea valutazione in ordine anche alla dedotta mancata impugnazione dell'Ordinanza Ministeriale di cui, giova ribadirlo, si contesta la legittima applicazione in ragione del criterio meritocratico, pure espressamente sancito e richiamato nella citata Ordinanza e non la intrinseca illegittimità.

\* \* \*

Sotto un ulteriore profilo di indagine, sempre muovendo dall'erroneo presupposto che l'ipotesi ricorrente nel caso di specie sia riconducibile ad una delle due ipotesi di rinuncia contemplate dall'Ordinanza Ministeriale, nel provvedimento reclamato si prosegue affermando che *“La ratio di tale meccanismo riposa nelle peculiarità del comparto scuola e, quindi, del conseguente sistema di assegnazione delle supplenze agli aspiranti docenti iscritti nelle*



*graduatorie: i posti per le coperture a termine non costituiscono, invero, un contingente noto sin dall'inizio dell'anno scolastico ma si rendono disponibili in fieri e, pertanto, le relative quantità e caratteristiche non sono predeterminabili ex ante, risultando in linea teorica meramente eventuali.*

*Per tale ragione, dunque, le nomine dei supplenti avvengono per turni cronologicamente successivi gli uni agli altri, ciascuno dei quali rispecchia le vacanze d'organico di quel momento, non potendosi sapere se e quali posti si renderanno disponibili a seguire. Il citato art. 12 prevede infatti che “Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”.*

Secondo il Giudice di prima istanza, **conseguenza diretta di tale assetto fattuale è che ciascun aspirante non ha la possibilità di partecipare a più turni.** Ogni docente partecipa solo ed esclusivamente ad un unico turno di nomina e non anche a quelli successivi; in tale turno il sistema verifica le preferenze indicate da ciascun docente, salvi i titoli di precedenza, ed attribuisce al candidato uno dei posti indicati oppure lo considera rinunciatario nell'ipotesi in cui non abbia indicato tra le preferenze nessuna tra le sedi disponibili in quel determinato turno di assegnazione.

Ora se tale principio può condividersi per le ipotesi in cui il candidato abbia rinunciato ad una o più sedi o posti resisi vacanti al momento della convocazione, certamente non può trovare applicazione nella diversa ipotesi, ricorrente nel caso di specie, che come più volte ribadito non attiene alla scelta della sede bensì della tipologia contrattuale.



A questo punto, il sistema algoritmico di cui si è stigmatizzato il concepimento e la conseguente applicazione, avrebbe dovuto contemplare una modalità che consentisse di riprendere le operazioni di convocazione da coloro che avevano una posizione più alta in graduatoria e che benchè convocati su una tipologia contrattuale non espressa e non una su sede o posto non scelti ( che è ipotesi ben diversa) non potevano come non possono considerarsi rinunciatari alla stregua di coloro che hanno invece inteso rinunciare per l'appunto ad una sede o posto non indicandoli tra le preferenze.

Né appare pertinente e sufficiente a ritenere legittimo l'operato dell'amministrazione resistente l'ulteriore considerazione svolta a margine della motivazione, secondo cui lo scopo del suesposto quadro normativo andrebbe individuato nell'interesse ad assicurare la continuità didattica, anche nelle more delle nomine dei supplenti.

Nell'ordinanza gravata viene infatti testualmente affermato che *“**diversamente opinando, laddove ciascun candidato potesse partecipare a più di un turno di assegnazione, anche docenti già assegnatari di contratto potrebbero chiedere di partecipare ai turni successivi su posti maggiormente graditi ma resisi disponibili solo dopo la propria nomina ed il Ministero, per ciascuna sede liberatasi via via, dovrebbe riconsiderare tutti i candidati. Tale sistema appare tuttavia incompatibile con l'esigenza sopra rappresentata di garantire la continuità didattica.***

A leggere tale ulteriore segmento motivazionale, **appare poco agevole comprendere come l'invocata applicazione del principio meritocratico potesse e/o possa incidere sulla continuità didattica, atteso che i docenti già destinatari di una proposta contrattuale accettata giammai avrebbero potuto o potrebbero essere riconvocati al fine di operare una nuova scelta.**



Ma venendo alla questione relativa alla illegittima applicazione dell'Ordinanza Ministeriale attraverso il sistema congeniato, per comprendere più compiutamente come tale sistema avrebbe dovuto funzionare, si ipotizzi il caso in cui un candidato con un punteggio pari a 90 abbia inserito la preferenza di supplenza fino al termine delle attività didattiche, senza considerare lo spezzone orario e l'algoritmo si sia fermato al punteggio 100 per le supplenze annuali, e al punteggio 50 per gli spezzoni.

Ebbene, nelle successive fasi di convocazione, perché potesse funzionare correttamente, il sistema che ha agito secondo l'ignoto algoritmo avrebbe dovuto proseguire ripartendo, per gli incarichi a orario ridotto (spezzoni), dalla posizione successiva utilmente collocata in graduatoria ovvero dalla posizione 49 e per quanto concerne la tipologia contrattuale a orario pieno dalla posizione successiva a quella in precedenza convocata ovvero la posizione 99 e via scorrendo, tenendo distinte le due situazioni.

In altri termini, laddove pure il sistema avesse superato l'aspirante in merito alla sua posizione sugli spezzoni, al medesimo aspirante in possesso di 90 pt. avrebbe dovuta essere garantita la partecipazione alle convocazioni per le supplenze al 30 giugno e 31 agosto sulla tipologia contrattuale .

Ed invece, non considerando tale ipotesi, il sistema ha determinato l'esclusione automatica per il solo fatto che l'aspirante in possesso di pt. 90 ( nel caso ipotizzato), limitatamente alla posizione sugli spezzoni fosse stato superato, senza considerare invece la posizione relativa alla diversa tipologia del contratto a orario non ridotto preferito.

E quanto sopra riportato a titolo meramente esemplificativo è ciò che in concreto si è verificato nel caso di specie.



Ben vero, il farraginoso meccanismo che è stato concepito per dare attuazione alle prescrizioni dell'Ordinanza Ministeriale non tiene conto della suddetta ipotesi assimilando la mancata indicazione degli spezzoni alla rinuncia alla sede o tipologia di posto.

Quanto sopra evidenziato e diffusamente argomentato nel ricorso introduttivo del procedimento conclusosi con la impugnata Ordinanza, richiedeva una indagine che valutasse compiutamente i profili dedotti circa le criticità e illegittimità emergenti dall'illegittimo quanto ignoto sistema.

Ed invece dalle valutazioni svolte non solo emerge una indagine in superficie della fattispecie in esame ma addirittura viene rimandata alla parte ricorrente l'ulteriore onere di dimostrare il malfunzionamento del sistema algoritmo; dimostrazione che non può andare oltre la desumibile irragionevolezza dell'ignoto meccanismo di cui neppure l'amministrazione procedente ha saputo fornire spiegazioni plausibili se non limitandosi ad affermare la mera applicazione.

**A ben vedere, come evidenziato nel ricorso introduttivo e tra l'altro esplicitato in sede di discussione, la questione sottoposta a scrutinio dell'On.le Giudicante atteneva e attiene al dedotto profilo della illegittima applicazione che riconduce ( illegittimamente) l'ipotesi della mancata indicazione della tipologia contrattuale dello spezzone ad un motivo di rinuncia.**

Appare evidente che muovendo da tale erronea valutazione ab origine, tutta la ricostruzione sia fattuale che giuridica della fattispecie non poteva condurre, come in effetti ha condotto, ad una conclusione assolutamente altrettanto erronea.

Ciò che evidentemente non viene in alcun modo preso in considerazione ed esaminato è proprio l'aspetto appena evidenziato che nulla ha a che fare con la continuità didattica e con le ipotesi di rinuncia espressamente contemplate dalla citata ordinanza.





Pertanto le valutazioni in ordine ai profili dedotti andavano svolte anzitutto che nel caso di specie non è ancora dato conoscere neppure dall'amministrazione che ha proceduto alle operazioni quale sia il meccanismo di funzionamento ovvero il processo per mezzo del quale l'algoritmo agisce.

E in ordine a tale profilo pure si è evidenziato che la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa deve assicurare, quali elementi minimi di garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati (si veda, in proposito la valenza escludente che l'algoritmo ha ricondotto alla scelta "spezzone" all'interno del modulo di assegnazione); b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale comunque deve poter svolgere la necessaria verifica di legittimità e logicità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo (si veda, in proposito il comportamento dell'amministrazione laddove ha totalmente ignorato il reclamo del ricorrente).

D'altronde la distorsione che è alla base del sistema informatico come concepito ed applicato è stata rilevata a più riprese in relazione a fattispecie pressoché identiche a quella in esame, laddove si è affermato che *"il programma informatico redatto dal MIUR che gestisce le convocazioni, contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire in base alle o citate norme, ove in sede di convocazioni successive alla precedente siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/ materia, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta, ma ha proseguito nella graduatoria dall'ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo, In altre parole, il programma ha saltato i docenti, come il ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni*



*alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate.” ( cfr ex multis Tribunale di Roma, Sentenza n. 1463/2023 pubblicata il 10/02/2023 nonché Ordinanza n. 5122/2022 del Tribunale di Velletri, pur se con riferimento alle nomine dello scorso anno, ma con identico funzionamento del sistema)*

E ad ulteriore conforto della fondatezza dei rilievi dedotti alla base della pretesa azionata, appare opportuno citare la più recente **sentenza n. 3443 del 18.10.2023 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro nel procedimento reg. n. 1036/2023**, che in fattispecie identica a quella in esame, nel solco già delineato da precedenti pronunce ha riconosciuto il pieno diritto del ricorrente ad essere assunto con contratto a tempo determinato condannando il Ministero all’attribuzione del punteggio per il corrispondente anno di servizio illegittimamente negato.

Ben vero, conformemente alla ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza di merito **se la rinuncia all’assegnazione determina una rinuncia abdicativa ad un diritto già acquisito alla sfera giuridica dell’aspirante, la rinuncia ad eventuali incarichi con orario non completo non può certo precludere la possibilità del candidato utilmente inserito nella graduatoria a partecipare ai successivi turni di nomina anche per altra tipologia di posto ex art. 4 co. 8 cit.**

Tutto ciò, a maggior ragione se si considera che, nel caso di specie, parte ricorrente ha semplicemente escluso dalla tipologia di contratto l’orario a spezzoni.

Alla luce di tutte le deduzioni e considerazioni svolte, va dato atto come risulta dai bollettini in atti che vi fossero sedi disponibili per supplenze fino alla fine dell’anno scolastico e/o delle attività didattiche, indicate in domanda dal ricorrente, assegnate ad aspiranti con punteggio inferiore e senza titoli di riserva né precedenza e senza che parte ricorrente avesse giammai rinunciato a monte ad alcuno di questi incarichi e/o sedi se non limitatamente ai casi di incarico su cattedre a spezzoni.



**Ora se questi principi devono ritenersi pacificamente applicabili a ipotesi in cui non era stata indicata una preferenza per quella sede e quindi l'aspirante veniva considerato "rinunciatario" con conseguente estromissione dalla procedura, a maggior ragione lo sono nel caso di specie, laddove si discute della tipologia di rapporto e non della mancata indicazione di una sede o ancora l'indicazione di una piuttosto che di un'altra.**

Né come già più volte ribadito o è sufficiente richiamarsi all'art. 12, comma 10, dell'O.M. 12/2022, ("Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura".) per concludere che attribuire le nuove disponibilità agli aspiranti con minor punteggio è legittimo. Non fosse altro perché tale disposizione andava e va interpretata alla luce dell'impostazione esegetica rinvenibile nel pressoché unanime indirizzo giurisprudenziale.

Ad ogni buon conto, le conseguenze estromissive derivanti dalla errata interpretazione della volontà dell'aspirante sono aggravate dal comma 10 dell'art 12 ove si legge che "le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura. fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. "

Tale prescrizione è stata violata nella misura in cui, nei turni successivi, essendosi rese nuovamente disponibili, presumibilmente per intervenuta rinuncia da parte di precedenti assegnatari, sedi non risultate vacanti nei turni precedenti ma ricomprese nell'elenco delle preferenze manifestate dal ricorrente, si è proceduto ad assegnarle ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria.



E a riguardo la rilevata mancata allegazione è confutata dagli atti puntualmente prodotti e segnatamente dai Bollettini pubblicati all'esito delle operazioni di individuazione dei destinatari della proposta contrattuale, da cui si desume chiaramente che per sedi indicate espressamente dal ricorrente sono stati preferiti soggetti in posizione deteriore.

Quale avrebbe dovuta essere l'ulteriore allegazione probatoria che dimostrasse e dimostri quanto per tabulas desumibile dall'esame dei documenti non è dato comprendere.

Ben vero, ai fini dell'indagine da parte del giudice sarebbe stato come è sufficiente un mero raffronto tra gli estratti puntualmente allegati con riferimento ai casi espressamente indicati nel testo del ricorso introduttivo del giudizio

Tutto quanto sopra considerato, conduce a ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prima istanza ancorché non condivisibili siano viziate ab origine da una erronea impostazione ermeneutica.

**Ciò posto in riforma del provvedimento assunto e oggetto dell'interposto reclamo, deve senz'altro ritenersi sussistente il requisito del fumus boni iuris ai fini della concessione del provvedimento cautelare che qui si invoca. Come deve assumersi sussistente il dedotto pregiudizio grave ed irreparabile che, come diffusamente argomentato nell'atto introduttivo.**

Ben vero, in difetto dell'invocato provvedimento cautelare la pretesa azionata sarebbe vanificata, non fosse altro per la impossibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2023-2024, perdendo oltre alla retribuzione anche il relativo punteggio (12 punti), che è strettamente correlato alle chance occupazionali.

Gli illegittimi "scavalcamenti" nelle graduatorie delle supplenze, dando luogo alla mancata maturazione di punteggi, producono effetti di trascinamento negli anni successivi a loro volta



generativi, oltre che di perdita di "chance" materialmente irreversibili, di conseguenze risarcitorie assai difficilmente ricostruibili, nella loro entità, a posteriori.

Nel caso di specie il pregiudizio può e deve configurarsi come imminente ed irreparabile.

In particolare, la giurisprudenza prevalente ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e/o di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Il periculum in mora va individuato, inoltre, nell'attesa per la definizione del giudizio che determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante al ricorrente ma anche nel protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturando in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano peraltro illegittimamente conseguito.

Il requisito del periculum in mora, considerato alla luce della fondatezza del diritto del ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza annuale, va valutato anche in considerazione dell'attuale condizione di inoccupazione del ricorrente vieppiù se si considera che la persistenza della disposta estromissione dalla intera procedura produce quale effetto la impossibilità nell'attualità come nel prossimo e remoto futuro di essere destinatario, nonostante il pacifico ed indiscutibile diritto, di una proposta contrattuale di lavoro, a tempo determinato per l'anno scolastico in corso, con l'ulteriore inevitabile effetto di determinare un illegittimo distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come il ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di conferimento degli incarichi.



Invero, la tutela invocata prevedendo misure idonee "ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito" costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività.

Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza (modellandosi sul periculum in mora affermato in concreto, ovvero un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) abbia un contenuto anticipatorio.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste **sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità.**

Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto. Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per l'odierno ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica. Nel caso di specie, dunque, è palese che sussistano tutti i presupposti per la concessione dell' emanando provvedimento cautelare.

### **ISTANZA CAUTELARE ANTE CAUSAM**

I motivi dedotti a sostegno della invocata istanza cautelare, conducono a ritenere che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento e/o di ogni altra misura cautelare idonea a scongiurare che pure la trattazione in fase cautelare non garantisca, in ragione dei tempi di instaurazione del contraddittorio, una piena ed effettiva tutela, atteso che gli



incarichi di supplenza saranno assegnati su posti che si rendono disponibili fino al 31.12.2023, decorso tale termine ogni pronuncia cautelare di accoglimento sarebbe inutiliter data.

Per tutte le ragioni sopra esposte si

## CONCLUDE

In accoglimento del presente reclamo affinché, l'On.le Collegio, voglia, previa disapplicazione, dei bollettini del 22.09.2023 GPS II fascia, classe di concorso A046; 31.10.2023 – 03.11.2023 -07.11.2023 e 10.11.2023 delle GPS incrociate su posto di sostegno II fascia:

**In via preliminare:** concedere l'invocata cautela anche inaudita altera parte ricorrendone l'estrema urgenza vista anche l'attuale condizione di inoccupazione del ricorrente e così ordinare all'amministrazione resistente la nomina del ricorrente assegnandogli la supplenza ingiustamente attribuita ad altri candidati tra quelli in posizione deteriore a partire dall'elenco del bollettino pubblicato in data 22.09.2023 su Classe di Concorso A046 e di quelli seguenti su ADSS attinti dalle GPS II fascia incrociate a partire dal 31.10.2023, negli insegnamenti e presso le sedi oggetto di preferenza indicati nella domanda disponendo ove occorra la revoca degli incarichi in essere nei confronti dei candidati collocati in posizione e con punteggio inferiore dettagliatamente indicati nella superiore narrativa;

**accogliere il presente reclamo** e dunque ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della supplenza annuale ad esso spettante fra quelle attribuite nei vari turni di convocazione (**dal II per la classe di concorso A046 e dall'ottavo a seguire**) con ordine al Ministero dell'Istruzione e/o all'USR – Ambito territoriale di MONZA e della BRIANZA di assegnare al dott. Italo CRISILEO, la supplenza dovuta per l'a.s. 2023/2024 secondo il punteggio e la relativa posizione in graduatoria con decorrenza dal primo turno utile delle operazioni di conferimento finora effettuate nei posti di insegnamento e sedi scolastiche oggetto di preferenza espressa dal ricorrente;



- **per l'effetto:** ordinare all'Amministrazione la rettifica dei decreti e relativi bollettini di convocazione previa disapplicazione, occorrendo, degli atti amministrativi (Ordinanza ministeriale e decreto di nomina..etc.) ritenuti ostativi all'attuazione del diritto, presupposti, connessi e/o consequenziali alle anomalie e/o criticità della procedura di assegnazione denunciate in ricorso.

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI**

#### **CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Conformemente a quanto ravvisato in sede di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso, pur ribadendo che non vi sarebbe necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti provinciali richiesti dal ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, tenuto conto dell'elevato numero dei potenziali controinteressati, così come indicati nell'elenco dei trasferimenti e dei passaggi del Personale docente e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

Avv. Antonio Nunziante

Lo scrivente procuratore dichiara che per il presente procedimento di valore indeterminato è dovuto C.U. di 259,00 ferma restando la sussistenza dei presupposti ai fini dell'esenzione.

Avv. Antonio Nunziante

